



DISTRIBUZIONE DIVIDENDI DELIBERATI ENTRO IL 31.12.2022 (Principio di diritto agenzia entrate 6.12.2022 n. 3)

L'Agenzia delle Entrate torna sui propri passi sul tema del regime applicabile alle **distribuzioni di dividendi da partecipazioni qualificate deliberate entro il 31/12/2022 ed assoggettati al regime transitorio**. Il recente principio di diritto 06/12/2022, n. 3 emanato dall'Agenzia delle Entrate abbraccia infatti il valore letterale della norma, facendo marcia indietro rispetto alle differenti conclusioni riportate nella risposta a interpello n. 454/2022 (come illustrato nella newsletter n.28/2022), che possono pertanto considerarsi superate.

Ricordiamo che con l'introduzione della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% dal 1° gennaio 2018. Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, tuttavia, la disciplina transitoria conserva, per gli utili maturati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, ovvero la loro parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile del percipiente persona fisica in base al periodo di formazione (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione – vedasi sotto riportata).

Il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 3/2022, pubblicato il 06/12/2022, **ha chiarito definitivamente che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.**

Attraverso il principio di diritto si afferma che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, **“a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva”**.

La nuova posizione dell'Agenzia delle Entrate è però accompagnata da alcune osservazioni relative alla

percezione dei dividendi. Si ricorda, infatti, che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa. Resta quindi “impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formati fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate)”.



Distribuzioni di dividendi formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022		
<u>Periodo di formazione dell'utile</u>	<u>Partecipazioni qualificate</u>	<u>Partecipazioni non qualificate</u>
Dal 2018	Ritenuta 26%	
Nel 2017	IRPEF su base imponibile al:	58,14%
Dal 2008 al 2016		49,72%
Prima del 2008		40,00%
Per presunzione si intendono prioritariamente distribuiti gli utili prodotti prima del 2008, poi dal 2008 al 2016, quindi nel 2017.		
Distribuzioni dividendi deliberate dal 1° gennaio 2023		
<u>Periodo di formazione dell'utile</u>	<u>Partecipazioni qualificate</u>	<u>Partecipazioni non qualificate</u>
<i>QUALSIASI</i>	Ritenuta 26%	

Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.